



Bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca mediante valutazione comparativa - art. 22 ter, comma 2 L. 240/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 del Regolamento incarichi di ricerca di Ateneo, Tutor: Prof. Pietro Ferrara

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 ter comma 2 "incarichi di ricerca" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 592 del 6 agosto 2025 registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025 n. 1822;

VISTO il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i. e il Regolamento UE 2016/679;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e s.m.i.;

VISTO il Codice etico e di comportamento dell'Università;

VISTO lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;

VISTO il Regolamento Incarichi di Ricerca di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 852 del 03/10/2025 e s.m.i.;

CONSIDERATE le norme vigenti in materia;

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica del 25/06/2026 con la quale sono stati determinati i programmi di ricerca ai fini dell'attribuzione degli incarichi;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica del 25/06/2026 che attesta la copertura finanziaria per tutta la durata dell'incarico e l'impegno di spesa progetto margini a garanzia finanziaria della prima annualità a carico del capitolo A.C.03.19.02.01 - Lordo Incarichi di ricerca art. 22-ter L.240/2010 (soggetto a vincoli di legge)

DISPONE:

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. È indetta una selezione pubblica per il conferimento **di n. 1 incarico di ricerca** della durata di **mesi 24**, con possibilità di rinnovo o proroga ai sensi dell'art. 11 del Regolamento incarichi di ricerca di Ateneo. L'incarico sarà regolato da apposito contratto.
2. L'attività di ricerca avrà inizio indicativamente nel mese di **settembre/ottobre 2026**.
3. L'importo annuo lordo percipiente dell'incarico è pari a **Euro 22.699,02**.
4. L'incarico è conferito per lo svolgimento di attività di collaborazione al seguente programma di ricerca del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica:

Identificativo posizione:



Titolo dell'Incarico: Analisi statica corretta di sistemi software multilinguaggio

Cod. GSD (vd. DM 639/2024): 01/INFO-01

Cod. settore ERC/gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale e/o il settore scientifico disciplinare: INFO-01/A

Tutor: prof. Pietro Ferrara

Durata: 24 mesi

PROGETTO DI RICERCA: Il progetto si propone di studiare come diversi analizzatori statici corretti, basati sull'interpretazione astratta, possano cooperare per analizzare sistemi software moderni. Tali sistemi sono distribuiti (ovvero composti da numerose unità indipendenti), comunicano in modo sincrono o asincrono e sono realizzati utilizzando una varietà eterogenea di tecnologie e linguaggi di programmazione.

FUNZIONI DA SVOLGERE: Il candidato sarà responsabile dello sviluppo di nuove funzionalità e front-end in LiSA, nonché dell'integrazione di altri analizzatori statici corretti esistenti (come Mopsa e Framac) in un'unica analisi. Il candidato sarà responsabile della progettazione e formalizzazione delle analisi e della comunicazione tra i diversi analizzatori, della loro implementazione, della conduzione di valutazioni sperimentali approfondite e della preparazione di articoli scientifici da sottoporre a conferenze e riviste di alto livello nei settori dell'analisi statica, dei linguaggi di programmazione e dell'ingegneria del software.

La selezione è finalizzata all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali necessari allo svolgimento dei programmi di ricerca cui il/la titolare di incarico deve collaborare.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione alla selezione

1. Possono partecipare alla selezione giovani studiosi e studiose di qualsiasi nazionalità. I/le candidati/e devono aver conseguito una laurea magistrale o a ciclo unico (o titolo equivalente conseguito all'estero) da non più di sei anni alla data di scadenza del presente bando di selezione e avere un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. In caso di più titoli di laurea, il termine dei sei anni si calcola dalla data di conseguimento della prima laurea magistrale o a ciclo unico.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno esaminati e potranno essere considerati equivalenti dalla Commissione, di cui al successivo art. 4, fatta salva la normativa vigente in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente Bando, non possono essere titolari di incarico e **sono pertanto automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni:**
 - coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 e s.m.i.;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore o con la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;



4. Le candidature sono ammesse con riserva alla selezione. L'Università potrà disporre l'esclusione, con provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento sarà comunicato alla persona candidata su sua richiesta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure mail con ricevuta di ritorno o PEC.

Art. 3 - Scadenza del bando di selezione e domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, con la relativa documentazione, deve essere presentata entro la scadenza fissata dal presente bando.
2. La **domanda di partecipazione** e la **relativa documentazione** dovranno essere inviate esclusivamente tramite la procedura disponibile all'indirizzo: <https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/dais2026-analisi-incric-ferrara>
inserendo il proprio Codice Fiscale.

I/Le Cittadini/e stranieri che non ne siano in possesso potranno generare un codice provvisorio tramite: <https://apps.unive.it/utills/cf>

3. Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 (ora italiana) del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella sezione informatica dell'albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Il presente Bando di selezione è inserito nell'apposita pagina web di Ateneo ([link](#)), sul sito del Ministero: ([link](#)) e sul sito dell'Unione Europea ([link](#)).

4. La persona candidata deve compilare il modulo informatico e allegare tutti i documenti obbligatori previsti dal bando e dalla domanda.
5. Dopo l'invio della domanda, la persona candidata riceverà una e-mail di conferma dell'avvenuta presentazione ed un codice domanda con cui potrà accedere alla procedura per eventuali aggiornamenti dei dati e dei materiali entro e non oltre la scadenza del presente bando.
6. Per supporto o chiarimenti, è possibile contattare la struttura esclusivamente fino a 24 ore prima della chiusura del bando all'indirizzo mail segreteria.dais@unive.it, tel. 041/2348531-8526.

Si consiglia di non avviare la procedura a ridosso della scadenza per possibili rallentamenti del sistema.

7. Sono inammissibili le domande incomplete, prive degli allegati obbligatori firmati (ove richiesto), o inoltrate a questa Università oltre i termini di scadenza.
8. Salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Bando, le comunicazioni relative alla selezione sono inoltrate agli/alle interessati/interessate a mezzo mail con ricevuta di ritorno o pec oppure raccomandata con avviso di ricevimento.
9. La domanda deve essere corredata da:
 - a. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità in file formato .pdf;
 - b. curriculum scientifico-professionale, in un unico file PDF. Il curriculum deve essere sottoscritto, descrivere puntualmente i titoli scientifico-professionali, e contenere dichiarazione di veridicità (D.P.R. n. 445/2000) e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679);
 - c. elenco delle pubblicazioni;



Per i soli candidati con titoli esteri, allegare copia del titolo di studio con traduzione in italiano o in inglese e voti degli esami, corredata da autodichiarazione di conformità della traduzione stessa. Tale documentazione sarà utile ai fini della equivalenza.

È consigliato comunque allegare ogni altro documento utile per la dichiarazione di equivalenza, di cui la persona candidata sia in possesso;

Chi possiede il Diploma Supplement (DS) potrà non presentare altra documentazione, purché il DS fornisca una descrizione completa della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati.

10. **Sono inammissibili le domande di partecipazione incomplete, prive degli allegati obbligatori firmati (ove richiesto), o inoltrate oltre i termini di scadenza.**
11. L'Università non assume alcuna responsabilità per irreperibilità della persona candidata o dispersione delle comunicazioni per inesatta indicazione dei recapiti, mancata o tardiva comunicazione di variazioni, o per disguidi non dipendenti dall'Università.
12. Le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione e nei relativi allegati sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. dei dati in essa contenuti e dei documenti allegati.
13. L'Università effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato, riservandosi di richiedere gli originali.
14. La non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 4 - Commissione giudicatrice

1. È costituita una Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 7.3 del Regolamento incarichi di ricerca di Ateneo.
2. Prima dell'esame delle domande, la Commissione determina i criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali e il punteggio da attribuire, nel rispetto della griglia di valutazione definita dal Regolamento incarichi di ricerca di Ateneo (All. A).
3. Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto della struttura che ha emanato il bando e resi pubblici come definito dall'Art. 7.5 del Regolamento incarichi di ricerca di Ateneo.

Art. 5 - Modalità di valutazione, formazione della graduatoria e svolgimento delle prove

1. La selezione è effettuata attraverso valutazione dei titoli scientifico-professionali, del *curriculum vitae* e della produzione scientifica.
2. Per la formazione della graduatoria la Commissione dispone di 60 punti ripartiti secondo il Regolamento incarichi di ricerca di Ateneo (allegato A).
3. **Le persone candidate sono ritenute idonee** allo svolgimento della specifica attività di ricerca **qualora la somma dei punti** assegnati ai titoli risulti **uguale o maggiore a 42/60**.
4. La Commissione formula una graduatoria di merito e indica il candidato vincitore o la candidata vincitrice, ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Incarichi di ricerca di Ateneo.
5. In caso di parità di punteggio, è preferito il/la candidato/a più giovane di età.

Art. 6 - Approvazione atti e Conferimento dell'incarico di ricerca



1. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria, con l'indicazione dei punteggi assegnati, sono approvati dal Direttore o dalla Direttrice della struttura che ha bandito l'incarico e resi immediatamente pubblici secondo il successivo Art. 7 del presente bando. Il decreto di approvazione accerta la regolarità e la conformità del procedimento.
2. Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli/delle interessati/e.
3. Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, conferisce l'incarico di ricerca al vincitore o alla vincitrice della selezione, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti.
4. Il titolare dovrà accettare entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il contratto presso il competente ufficio del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica oppure sottoscrivendo il contratto tramite l'apposizione di Firma digitale da remoto (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/ottenere-firma-elettronica>).
5. Il contratto regolerà i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione ed erogazione della retribuzione, come previsto dall'Art. 1 del bando.
6. L'incarico di ricerca potrà essere rinnovato o prorogato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e termini previsti all'articolo 11 del Regolamento Incarichi di ricerca.
7. La graduatoria rimane efficace per un anno dalla data di pubblicazione.
8. La struttura che ha emanato il bando può scorrere la graduatoria, ferma restando la necessità di garantire un'adeguata copertura finanziaria, nei seguenti casi:
 - a) impossibilità o rinuncia alla stipula del contratto con il vincitore o la vincitrice;
 - b) rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore o della vincitrice della selezione;
 - c) recesso dal contratto da parte del titolare di incarico;
 - d) qualora la struttura che ha emanato il bando rilevasse la necessità di attivare ulteriori posti di incarichi di ricerca rispetto a quelli banditi sul medesimo progetto specifico.

Art. 7 - Pubblicità della procedura di selezione

1. È assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione tramite pubblicazione sul sito di Ateneo, sulle pagine web previste dalla normativa vigente ed eventuale affissione di avviso nei locali della struttura interessata, con indicazione dei punteggi assegnati ai titoli e della graduatoria finale, come da art. 7.5 del Regolamento Incarichi di Ateneo.
2. È garantito l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., D.P.R. n. 184/2006 e l'accesso civico semplice e generalizzato introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 e relativo Regolamento interno di attuazione.

Art. 8 - Attività della persona titolare dell'incarico

1. L'attività si svolge presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica *per l'intera durata dell'incarico*, fatte salve le missioni o le attività fuori sede previste dal



progetto di ricerca e/o quelle preventivamente autorizzate dal o dalla tutor o dal Direttore/dalla Direttrice della struttura.

2. Il/la titolare dell'incarico svolge la sua attività in autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei limiti del programma di ricerca e delle indicazioni del/della tutor della ricerca stessa.
3. L'attività della persona titolare dell'incarico non configura rapporto di lavoro dipendente e non dà diritto all'accesso ai ruoli dell'Università.
4. Il/La titolare di incarico di ricerca deve iscriversi alla gestione separata INPS e al portale Ministeriale loginmiur.cineca.it, implementare il catalogo di Ateneo Arca contenente le pubblicazioni scientifiche prodotte dal/la titolare di incarico, rispettare i regolamenti di Ateneo, in particolare il Regolamento Incarichi di ricerca, il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e la Policy di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e la gestione dell'IP, i Regolamenti sulla riservatezza, il Codice Etico e di comportamento dell'Ateneo, il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9 - Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai/dalle titolari di Incarico

1. **Al termine della ricerca o con altra cadenza identificata dal Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica**, il/la titolare dell'incarico è tenuto/a a presentare una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta.
2. Nella relazione, il/la titolare dell'incarico dovrà rendere conto dei metodi di ricerca applicati e dei risultati conseguiti, anche parziali.
La relazione sarà esaminata dalla struttura interessata e sarà corredata del giudizio del/della tutor sulla congruità dei metodi di ricerca applicati e sulla validità dei risultati conseguiti.
3. In caso di valutazione negativa della relazione, secondo quanto previsto dall'art 15 del Regolamento Incarichi di ricerca di Ateneo il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, sentita il/la titolare, può proporre, e successivamente deliberare, la revoca dell'incarico.
4. La persona titolare dell'incarico è tenuta a rendicontare la propria attività di ricerca ogni volta che venga richiesto dal o dalla tutor o dalla struttura di appartenenza. A tal fine può essere richiesta la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.
5. Resta salvo il diritto di recesso dal contratto da parte dell'Ateneo in caso di gravi e documentate inadempienze della persona titolare dell'incarico segnalate dal o dalla tutor o dalla struttura di riferimento. Resta altresì impregiudicata ogni azione legale dell'Università a tutela dei propri interessi e del proprio patrimonio.

Art. 10 - Sospensione dell'attività di ricerca

1. L'attività di ricerca e l'incarico sono sospesi, senza riduzione della durata, in caso di assenze certificate, per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità,



paternità, adozione, affidamento e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari.

2. Il/le titolari di incarico devono comunicare tempestivamente al Direttore del *Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica* il verificarsi delle suddette condizioni.
3. I periodi di sospensione saranno recuperati al termine della naturale scadenza del contratto. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni lavorativi anche non consecutivi.

Art. 11 - Incompatibilità - Divieto di cumulo

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con i contratti di cui agli artt. 22 e 22 bis della Legge 240/2010.
3. È possibile svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:
 - non comporti conflitto di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal/la titolare dell'incarico di ricerca;
 - non rechi pregiudizio all'Università.
4. La titolarità dell'incarico è compatibile con il collocamento in aspettativa senza retribuzione per i dipendenti, anche in part-time, delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. I lavoratori dipendenti presso privati possono usufruire di incarichi di ricerca con il collocamento in aspettativa senza retribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di riferimento.
5. Il/La titolare di incarico di ricerca può partecipare a gruppi e progetti di ricerca universitari differenti da quelli su cui è reclutato, a meno che non sussistano altre cause di incompatibilità previste dagli specifici programmi di finanziamento per i quali è stato attivato l'incarico.

Art. 12 - Proprietà intellettuale

Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dei risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto. Nello specifico spettano all'Università i Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della ricerca e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno sviluppati dal/la titolare dell'incarico. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e le definizioni ivi contenute.



Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

1. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'Art. 4 della Legge 13.08.1984, n. 476 e s.m.i., nonché in materia previdenziale, quelle dell'Art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 08.08.1995, n. 335 e s.m.i..
2. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria l'indennità INPS (Art.5 del citato decreto 12 luglio 2007) è integrata dalla struttura fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione.
3. In materia di congedo per malattia, si applica l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i..
6. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D. Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). L'informativa è scaricabile al seguente link: <https://www.unive.it/privacy> o alla pagina web del presente bando.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., la responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è la dott.ssa Federica Fasolato.

Art. 16 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento Incarichi di ricerca di Ateneo e alla normativa vigente in materia.

Venezia

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica